

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTORO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) PERICU Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 19/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, che ha estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, lamenta la pattuizione di interessi potenzialmente usurari per effetto della previsione di non retrocessione di commissioni e premi assicurativi in caso di estinzione anticipata e chiede (i) la restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento e (ii), in subordine, il rimborso di commissioni e oneri assicurativi non maturati, oltre a (iii) interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo e (iv) rifusione delle spese per assistenza tecnica pari a € 400,00.

Più precisamente, a seguito dell'avvenuta estinzione – al 31/08/2012, dopo il pagamento di 67 rate su 120 – di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato a dicembre 2006 (con decorrenza 01/02/2007), l'odierna ricorrente, con reclamo presentato a mezzo di un procuratore il 26/03/2014, ha chiesto all'intermediario il rimborso di commissioni per l'intermediario finanziario, commissioni dell'agente o mediatore creditizio e premi assicurativi non goduti, lamentando, tra l'altro, che il contratto prevedrebbe la possibilità di applicazione di interessi superiori al tasso soglia in caso di estinzione anticipata del finanziamento, per effetto della previsione di non rimborsabilità di commissioni e oneri assicurativi non goduti.



In assenza di riscontro dell'intermediario, la ricorrente, assistita dallo stesso procuratore, si è rivolta all'ABF, rappresentando che, non essendoci in contratto una chiara distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* applicati, nel rispetto dei criteri di trasparenza sanciti dalla legge, viene richiesto il rimborso delle quote non maturate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Parte ricorrente ha inoltre contestato la previsione in contratto di interessi potenzialmente usurari, precisando che il TEG dell'operazione risulta pari a quello indicato in contratto solo nell'eventualità in cui il mutuatario non estingua anticipatamente il finanziamento, ovvero se, in caso di estinzione anticipata, tutti gli oneri non maturati vengano rimborsati; mentre in contratto è previsto che in caso di estinzione anticipata tali oneri non vengano rimborsati. Ne consegue che il tasso di interesse effettivo dell'operazione cresce con il diminuire del tempo intercorso tra erogazione ed eventuale estinzione anticipata. Al momento dell'effettiva estinzione anticipata, avvenuta dopo il pagamento di 67 rate su 120, il tasso effettivo dell'operazione sarebbe stato superiore a TEG e TAEG indicati in contratto e rispettivamente pari al 15,26% se calcolato senza tener conto dei costi assicurativi e della penale e al 18,07% se calcolato includendo detti costi.

Alla luce di quanto esposto «risulta legittimo pensare che l'intermediario abbia deciso di mantenere un TAN basso e di alzare i costi esterni proprio perché questi ultimi non sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata».

La ricorrente ha chiesto:

- che il Collegio riconosca l'applicazione «di un tasso pattuito che prevede la possibilità del pagamento di interessi usurari da parte del mutuatario» e conseguentemente la restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento, ad eccezione di oneri e tasse;
- in subordine (ove il Collegio non riconosca l'usurarietà degli interessi pattuiti), il rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, pari, al netto di quanto stornato in conteggio estintivo, a € 3.380,88 totali;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione al momento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto;
- il ristoro delle spese per assistenza tecnica, pari a € 400,00.

L'intermediario ha replicato come segue.

La domanda attorea, ad avviso dell'intermediario, sarebbe del tutto infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica, posto che, ove accolta, si tradurrebbe nell'accertamento che la ricorrente non deve restituire una parte del capitale finanziato: l'intermediario sopporterebbe quindi una «perdita sul credito» maggiore a quella che subirebbe nell'ipotesi limite della pattuizione di interessi usurari, in cui è comunque prevista la restituzione integrale del capitale finanziato.

Ad avviso della resistente, infatti, il contratto sarebbe estremamente trasparente nello specificare che la somma in linea capitale finanziata – sulla quale sono stati calcolati gli interessi – include, oltre al c.d. netto ricavo, anche una somma utilizzata per sostenere i costi del finanziamento.

Con riferimento alle considerazioni e domande circa l'asserita pattuizione di un TAEG/TEG potenzialmente superiore alla soglia di usura, l'intermediario resistente ha osservato che la verifica del superamento del tasso soglia va eseguita al momento della stipula del contratto, utilizzando i dati certi di cui si dispone; tra questi dati è compresa la durata e non vi può essere usura in ragione dell'esercizio di una facoltà – qual è l'estinzione anticipata del prestito – che la legge riconosce solo al cliente e non all'ente erogatore. In proposito, la convenuta ha richiamato la pronuncia del Collegio di Milano n. 7753/14.



L'intermediario ha chiesto che il Collegio dichiari il ricorso «non procedibile in parte qua» [sic] e comunque non accoglibile e ne disponga il rigetto.

Parte ricorrente ha replicato, osservando che gli importi versati (*rectius*, trattenuti dall'intermediario) a titolo di commissioni non includono alcuna quota capitale, in quanto il loro pagamento non ha in nessun modo fatto ridurre il debito in linea capitale; lo stesso intermediario al momento dell'erogazione ha considerato tali costi non come capitale, ma come spese corrisposte dal mutuatario. Parte ricorrente ha inoltre ribadito le considerazioni già svolte in merito alla asserita pattuizione di un tasso potenzialmente usurario, precisando che la richiesta di rimborso degli oneri non goduti è subordinata alla domanda principale di riconoscimento della usurarietà dei tassi.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il ricorso riguarda un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato a dicembre 2006 e con decorrenza febbraio 2007, estinto anticipatamente rispetto alla scadenza, al 31/08/2012, dopo il pagamento di 67 rate su 120. L'avvenuta estinzione non è contestata dall'intermediario nelle controdeduzioni. Le doglianze attoree investono (i) la mancata distinzione in contratto tra costi *up front* e costi *recurring* e (ii) l'asserita pattuizione di interessi potenzialmente usurari per effetto della previsione di non retrocessione, in caso di estinzione anticipata, degli oneri non maturati.

Nella documentazione contrattuale agli atti non si rinviene una distinzione tra componenti *up front* e componenti *recurring*, e la descrizione dei costi assicurativi non precisa quanta parte di essi si riferisca ai relativi oneri accessori; l'art. 3 prevede che, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario non sarà tenuto a rimborsare gli oneri applicati al finanziamento. Si riportano di seguito i calcoli – in applicazione del criterio *ratione temporis*, così come elaborato dal Collegio ABF di Milano a partire dalle decisioni n. 874 e 875 del 28.04.2011 – per la quantificazione della quota di commissioni e premi assicurativi non maturata al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento in ricorso (l'importo corrisposto all'atto della stipula viene moltiplicato per il rapporto tra la durata residua e quella complessiva del rapporto stesso):

Rate totali:	120	Rate scadute:	67
Durata residua / durata totale:	44,17%	Rate residue:	53
	importi corrisposti	durata residua / durata totale	quote non maturate
commissioni intermediario finanziario	1.981,44	44,17%	875,14
commissioni agente/mediatore	4.644,00	44,17%	2.051,10
premi assicurativi e loro accessori	1.359,39	44,17%	600,40
rimborso oneri gestionali			-145,75
residuo non rimborsato	·		3.380,88

L'importo coincide con quello chiesto nel ricorso e nel reclamo.

Con riferimento alla domanda attorea si ha inoltre presente che non è stata prodotta evidenza delle spese sostenute per l'assistenza tecnica relativa alla presentazione del ricorso; consta comunque che il reclamo e il ricorso siano stati presentati a mezzo di un procuratore.



Per completezza, si deve sottolineare che alla domanda di parte resistente di dichiarare il ricorso «non procedibile in parte qua» non consta, nelle controdeduzioni, alcuna eccezione di rito.

Tanto premesso, questo Collegio deve esaminare preliminarmente la questione, rilevabile d'ufficio, della competenza temporale a conoscere della domanda relativa alla asserita usurarietà dei tassi applicati al finanziamento de quo.

Deve, infatti, ricordarsi che le *Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.09* (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009".

Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1°gennaio 2009, la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede.

Ebbene, dato che la doglianza del ricorrente riguarda fatti antecedenti detto limite temporale – ovvero i tassi applicati dall'intermediario al momento della stipulazione – la domanda deve essere, *in parte qua*, dichiarata improcedibile.

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate, si deve concludere che le doglianze della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile alla ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 3.380,88.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo; non, invece, il rimborso delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza alcuna assistenza e che, nel caso di specie, difetta altresì qualsiasi riscontro probatorio.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.380,88, oltre a interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla partericorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA